

TRIBUNALE DI LANCIANO

VG 383/2018

ATTO DI INTEGRAZIONE

ALL'ESITO DEL PROVVEDIMENTO RESO IN DATA 21/7/18 E

COMUNICATO IL SUCCESSIVO 24/7/18

La sottoscritta **DI PAOLO MARIA BETTINA**, nata a Casoli il 23/06/1975 (CF: DPLMBT75H63B985W) residente in San Vito Chietino, alla Via Adriatica Nord, 112, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Rosati (C.F.: RSTBBR70C47E435A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/A (nr. fax 0872/717422 ed indirizzo pec: barbararosati@pec.giuffre.it), come da procura in calce al ricorso

PREMESSO CHE

1. con provvedimento reso in data 21/7/18 e comunicato il successivo 24/7/18

Codesto Giudice, letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi proposto dalla odierna esponente, rilevata la lacunosità del medesimo e del piano del consumatore redatto ed attestato dal Dott. Giuseppe Corti, nominato Gestore della crisi dall'OCC di Pescara, ha invitato, nel termine perentorio di quindici giorni, la ricorrente ad integrare il piano, precisando, nello specifico:

- *“ i beni e le risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori*
- *le modalità di impiego delle risorse e di liquidazione dei beni conferiti nella procedura*
- *le ragioni della eventuale esclusione di alcuni beni*
- *qualora vi sia un istituto di credito disposto a finanziare il piano (come prospettato eventualmente a pag. 20) l'indicazione di tal istituto ed il deposito di documentazione attestante l'esistenza di precisi contatti in tal senso”*

2. debitamente informato, il Gestore ha redatto delle note di precisazione che si allegano al presente scritto ed alle quali ci si riporta integralmente (**doc. 1**);

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Di Paolo Maria Bettina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, intende

PRECISARE

Il piano proposto, nei sensi specificamente indicati nella parte motiva del provvedimento comunicato in data 24/7/18, come segue, in ordine, in particolare, alla indicazione di un

ISTITUTO DISPOSTO A FINANZIARE IL PIANO

Nel breve termine concesso, la esponente ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Banca Nazionale del Lavoro SPA, creditore ipotecario che - come già evidenziato - ha dato avvio alla procedura esecutiva immobiliare nr. 68/2017 pendente avanti Codesto Tribunale.

L'istituto di credito in questione ha iscritto due ipoteche (primo e secondo grado) sugli immobili di proprietà della Di Paolo, oggetto della predetta espropriazione.

Il valore stimato del patrimonio immobiliare è stato indicato dal CTU Geom. Vitelli in € 142.300,00 al netto della sanatoria edilizia per le irregolarità riscontrate.

Ora vi è che, l'immobile presenta la non trascurabile problematica di essere privo del certificato di agibilità/abitabilità (doc. 2), circostanza che rende incommerciabile il bene e/o comunque incide concretamente sulle possibilità stesse di vederlo aggiudicato con un significativo realizzo per i creditori.

In ragione di ciò e di quanto evidenziato anche dal Gestore, Dott. Corti, quanto al più probabile valore di liquidazione forzata del bene, che tenga conto della congiuntura del mercato immobiliare e delle probabili riduzioni d'asta, appare ragionevole anche l'interesse della creditrice procedente ad una **rinegoziazione del mutuo**.

La somma di cui si chiede l'erogazione, quantificata nella misura di 90.000,00 euro verrà utilizzata come indicato nel prospetto di cui a pag. 19 per la soddisfazione dei creditori anche chirografari.

In tale ottica è stata espressamente sondata la volontà di BNL con pec inviata in data 30/7/18 (**doc. 3**) e con successiva mail inviata al gestore della posizione debitoria del settore sofferenze BNL (**doc. 4**), allo stato – anche in considerazione del periodo - ancora prive di riscontro.

La disponibilità della esponente era già stata manifestata prima dell'avvio della procedura esecutiva, come testimonia la corrispondenza che si produce sub **doc. 5**.

La disponibilità dell'Istituto in questione non può ritenersi remota o una ipotesi meramente dilatoria, atteso che in analoghe circostanze la BNL Spa ha aderito alla rimodulazione del mutuo, consentendo l'omologa del piano del consumatore (**doc. 6**)

In alternativa, al vaglio dell'istituto potrà considerarsi una ipotesi di rinegoziazione, sulla sola sorte capitale, con effetto novativo sui precedenti mutui che consenta di reperire anche la liquidità necessaria per soddisfare, nella percentuale indicata dal Dott. Corti, i creditori chirografari.

*** * ***

Come specificato espressamente nel piano, laddove la prima ipotesi di rinegoziazione del mutuo o di alternativa disponibilità di altro istituto di credito a finanziare il piano nel termine, ritenuto congruo da Codesto Giudice (non necessariamente dei dodici mesi indicati dal Gestore - , ma anche inferiore) non dovesse essere ritenuta ammissibile, **la proposta formulata dalla debitrice può considerarsi valida anche ai fini di un accordo di ristrutturazione o, in subordine ulteriore, ai fini della procedura di liquidazione del patrimonio immobiliare, secondo le precisazioni contenute nell'allegato doc. 1.**

Con osservanza

Studio Legale
Avv. Barbara Rosati
Patrocinante in Cassazione
Via Cacciaguerra 1/A 66304 LANCIANO (CH)
L.go F. delli Castelli 10 (TORRI CAMUZZI) 65128 PESCARA

Si producono i seguenti documenti:

1. integrazione a firma del Dott. Corti;
2. elaborato peritale Geom Vitelli PEI 68/2017;
3. pec 30/7/2018 Avv. Rosati – Avv. Luigi Albore Mascia;
4. mail inviata 2/8/2018 Dr. Nicoletti e Dott.ssa Chilelli (BNL).
5. Corrispondenza in precedenza inviata dalla debitrice alla BNL
6. Piano di composizione della crisi omologato dal Tribunale di Sulmona.

Con osservanza

Lanciano, 06/08/2018

Avv. Barbara Rosati